

**Trib. Verona, 13 ottobre 1989**

**Diritti d'autore – Mostra di opere pittoriche di un artista – Opere provenienti da una unica collezione privata – Mancata indicazione nell'intitolazione della mostra – Pregiudizio al diritto morale dell'artista – Insussistenza**

La presentazione di una mostra di opere d'arte figurativa appartenenti ad una collezione privata, pur se indicate, a livello di intitolazione della mostra stessa, semplicemente come opere realizzate in un circoscritto periodo di tempo, senza precisare, se non nel catalogo, che le opere appartengono ad un solo proprietario-collezionista, non costituisce atto pregiudizievole dell'onore e della reputazione dell'artista. (1)

Riferimenti normativi:

Art. 2577 C.C.

Art. 12 L. del 22 aprile 1941 n. 633

Art. 20 L. del 22 aprile 1941 n. 633

**Diritti d'autore – Opera d'arte figurativa – Alienazione da parte dell'autore – Diritto di riproduzione in capo all'autore – Violazione – Fattispecie**

L'alienazione del corpus mechanicum di un'opera d'arte figurativa da parte dell'autore non comporta di per sé la cessione dei diritti patrimoniali d'autore né del più ristretto diritto di riproduzione, la cui violazione, nel caso di un'opera pittorica, può ben concentrarsi nella riproduzione fotografica compiuta dal proprietario del corpus o dai suoi aventi causa per utilizzare economicamente l'opera stessa (nella specie, è stato osservato che, nell'ambito di un'interpretazione estensiva dello sfruttamento economico dell'opera, il catalogo di una mostra contenente le riproduzioni fotografiche delle opere esposte costituiva, grazie ad un commento corredato di note bibliografiche che precedeva ogni quadro, un vero e proprio trattato sulla produzione dell'artista oggetto dell'esposizione, come tale collocabile sul mercato). (2)

Riferimenti normativi:

Art. 2581 C.C.

Art. 13 L. del 22 aprile 1941 n. 633 Art. 109 L. del 22 aprile 1941 n. 633 Art. 110 L. del 22 aprile 1941 n. 633 Art. 131 L. del 22 aprile 1941 n. 633

## **Note di Roberto Caso**

(1) La sentenza suscita interesse per due ragioni. In primo luogo riguarda una zona d'ombra della disciplina sulle opere d'arte figurativa, quella dell'esposizione e della riproduzione di un'opera pittorica, posta al crocevia tra diritto morale d'autore, diritto di utilizzazione dell'opera stessa e proprietà del corpus mechanicum. In secondo luogo, si contrappone dialetticamente al suo diretto antecedente, un provvedimento d'urgenza, reso nell'ambito della stessa controversia e salutato con un certo interesse sul versante dottrinale (v. Pret. Verona 23 marzo 1987, Foro it., 1988, I, 2741; la pronuncia è commentata da Fabiani, Contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, Milano, 1987, 43; cfr. anche Chaves, Il diritto di esposizione delle opere d'arte figurativa o plastica, in Dir. autore, 1988, 425, in nota).

Infatti la Pretura di Verona aveva disposto ex art. 700 c.p.c., il cambiamento dell'intitolazione di una mostra pittorica che, non contenendo l'indicazione della collezione privata dalla quale provenivano

le opere esposte, costituiva, a parere del giudice, una potenziale violazione del diritto morale d'autore sotto il profilo dell'onore e della reputazione dell'artista (il rimedio cautelare adottato in questa occasione è ovviamente meno incisivo di altri e testimonia perciò la consueta prudenza usata in sede di tutela del diritto d'autore ex art. 700 c.p.c.; sul punto v., in senso conforme, Pret. Roma 20 febbraio 1975, Foro it., 1975, I, 731; in dottrina, Aiello, Giacobbe, Preden, Guida ai provvedimenti d'urgenza, Milano, 1982, 226).

La peculiarità dell'ordinanza ora revocata risiedeva (il rilievo è di Fabiani, op. cit.) nell'opzione per una tutela dell'autore fondata non già sul diritto d'inedito di cui all'art. 24 l. 22 aprile 1941 n. 633, bensì sul diritto morale, dell'autore e dei suoi successori, di opporsi non solo ad ogni deformazione o mutilazione dell'opera, ma anche ad ogni atto a danno della stessa che possa essere di pregiudizio all'onore ed alla reputazione dello stesso autore (v. art. 20 l. 633/41, come novellato dall'art. 2 d.p.r. 8 gennaio 1979 n. 19, e, per la delimitata cerchia di soggetti legittimati ad agire dopo la morte dell'autore, art. 23 l. 633/41). Una tale scelta si raccorda all'univoco atteggiamento giurisprudenziale in ragione del quale si esclude che l'autore possa vietare l'esposizione dell'opera d'arte figurativa dopo aver alienato il corpus mechanicum (ne è riprova il fatto che questo punto non era stato messo in discussione dall'ordinanza pretorile, nella quale, anzi, si aderisce espressamente a tale orientamento), poiché la vendita di quest'ultimo comporta esercizio del diritto di pubblicazione e, quindi, definitivo esaurimento del diritto d'inedito (il leading case in questo filone di pronunce di merito è rappresentato da App. Venezia 25 marzo 1955, Foro it., 1955, I, 717, con nota di Ravà e in Giust. civ., 1955, I, 976, con osservazioni di Sgroi; segue un tandem costituito da Trib. Roma 16 maggio 1959, Foro it., 1959, I, 1033, commentata da Levi, id., 1960, I, 173 e da App. Roma 13 maggio 1961, id., 1961, I, 1017, annotata da Fabiani, op. cit., 41; v., poi, per un caso simile in un settore diverso della materia, Pret. Roma 17 maggio 1976, Foro it., Rep. 1976, voce Diritti d'autore, nn. 33, 56, per esteso in Dir. autore, 1976, 364, riguardante la presentazione di un film ad una mostra cinematografica; l'unica sentenza della corte di legittimità verte sul diritto di pubblicazione tout court dell'opera d'arte figurativa, diritto che, a parere di detta corte, si estingue con il fatto stesso della cessione dell'opera: v. Cass. 1° marzo 1967, n. 459, Foro it., Rep. 1967, voce cit., n. 30; la sola voce contraria è la pronuncia riformata da App. Venezia 25 marzo 1955, cit., cioè Trib. Venezia 5 luglio 1951, id., Rep. 1951, voce cit., nn. 44-47 e Temi, 1951, 568, con nota di Giannini; Giur. it., 1952, I, 2, 307, con osservazioni di Satta; Riv. dir. comm., 1952, II, 128, con commento di Fioretta; in senso analogo, ma anteriormente alla l. 633/41, v. Trib. Bergamo 21 marzo 1913 e Trib. Torino 14 maggio 1913 (Foro it., Rep. 1913, voce cit., nn. 8-10), ambedue in Riv. dir. comm., 1913, II, 832, con nota di Musatti; cfr. anche Trib. Venezia 28 luglio 1923, Foro it., Rep. 1923, voce Esposizione artistica o industriale, nn. 2, 3 e Riv. dir. comm., 1923, II, 705).

Questa sembra, altresì, la strada maestra consigliata dalla dottrina: tuttavia non mancano voci contrarie (per l'opinione maggioritaria, cfr. Sgroi, op. cit.; Levi, op. cit.; Fioretta, op. cit.; Satta, op. cit.; Ravà, op. cit. e in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1955, 861; Jarach, in Foro pad., 1955, I, 1414; Auletta, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 205, sub art. 2577; contra, Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 748; cfr., anche, Giannini, op. cit. e Greco, Vercellone, Diritti sulle opere dell'ingegno, in Trattato diretto da Vassalli, Torino, 1974, 152). Comunque, il cambiamento di fronte prospettato dalla pronuncia pretorile non è risultato gradito al Tribunale di Verona.

A parte il peso sicuramente considerevole di alcune questioni di merito, insondabili in questa sede, l'ottica dell'odierna pronuncia è funditu diversa. Riguardo al primo nodo della controversia, oggetto del provvedimento d'urgenza censurato, il collegio giudicante ha ritenuto di dover trattare congiuntamente sia il profilo sostanziale (caratterizzazione dell'esposizione), sia quello formale (intitolazione della mostra) della presunta violazione del diritto d'autore. Dalla motivazione si possono trarre, in sintesi, due affermazioni:

a) una mostra dedicata espressamente ad un ristretto periodo della produzione artistica di un pittore, che offre una panoramica esauriente anche se non esaustiva di opere improntate a stili diversi, e che ha incontrato il favore della critica, non viola il diritto morale d'autore;

b) l'intitolazione della medesima mostra, che non contenga il riferimento alla collezione privata, unica fonte delle opere esposte (indicazione peraltro, contenuta nel catalogo di accompagnamento alla mostra), non viola il diritto morale d'autore nella misura in cui il collezionista e le opere da questo provenienti non sono legate da un particolare nesso (in motivazione, si rinvencono due esempi: se i quadri fossero stati emanazione di richieste del collezionista ovvero se avessero avuto un contenuto ed una modalità espressiva assolutamente singolari).

Una tale caratterizzazione della mostra e della sua intitolazione è sufficiente ad escludere, per il tribunale, una violazione dell'art. 20 l. 633/41, pur nell'ambito di un'interpretazione estensiva dello stesso che si rifaccia alla corrente dottrinale disposta a correlare reputazione ed onore con qualificazione professionale dell'autore e giusta collocazione nel suo ambiente (siffatta connotazione passa, come precisato in motivazione, attraverso il diritto, protetto costituzionalmente, all'identità personale: v. Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, Foro it., 1985, I, 2211, menzionata nella sentenza su riportata, che riconosce esplicitamente la tutela del diritto di cui all'art. 2 Cost. con riferimento alla sfera del patrimonio culturale dell'individuo; in dottrina, cfr. Maiore, Tutela civile della persona e identità personale, Padova, 1984, 57 ss.; Dogliotti, Le persone fisiche, in Trattato diretto da Rescigno, Torino, 1982, II, 170 ss.; De Cupis, I diritti della personalità, in Trattato fondato da Cicu e Messineo, Milano, 1982, 583 ss.).

I giudici veronesi hanno poi supportato tali asserzioni con l'adesione al trend giurisprudenziale sopra disegnato, che nega all'autore il diritto di proibire l'esposizione delle proprie opere dopo averle alienate.

Così la tutela del diritto ex art. 20 l. 633/41, pur se rinforzata dal d.p.r. n. 19 del 1979 (che dovrebbe consentire più ampi spazi di manovra), è costretta a cedere il passo alla pregiudizialità del modo in cui l'opera dell'artista sia presentata al pubblico: se l'esposizione è corretta non vi è violazione dell'onore e della reputazione dell'artista.

Tuttavia, nella sentenza che si riporta, appaiono sfumate proprio le guide-lines che dovrebbero consentire un valido giudizio sulla correttezza dell'esposizione. Non sembra che si possa confidare nel verdetto della critica, necessariamente reso ex post e sempre opinabile (ad esempio, a quale voce riferirsi nel caso di critiche divergenti?). Ma anche il richiamo al fatto che, nella specie, la mostra convogliasse opere ispirate a stili pittorici diversificati può rivelarsi non determinante. Va aggiunto, poi, che quest'ultima notazione, se messa in relazione con il profilo dell'intitolazione della mostra, può piuttosto evidenziare la necessità di fornire il maggior numero di indicazioni possibili ad un pubblico che si trova di fronte ad un'esposizione «esauriente anche se non esaustiva».

Comunque, la preoccupazione di fondo sottesa alle argomentazioni della sentenza in rassegna, pare quella di non fornire all'autore, o a chi per lui, strumenti (il deterrente risarcitorio e, meno che mai, il diritto di veto all'esposizione) che intralcino la circolazione dell'opera d'arte figurativa a scapito di chi vuole goderne i benefici culturali (il pericolo è stato più volte segnalato in dottrina, bastino i riferimenti a Satta, op. cit., 308 e Sgroi, op. cit., 219).

Insomma, quando, nell'ambito del diritto di esposizione *corpus mysticum* e *corpus mechanicum* si vengano a trovare «l'un contro l'altro armati» si preferisce sacrificare le ragioni del primo (in particolare, se queste consistano nei mutati indirizzi artistici dell'autore; in passato per la tutela di questi ultimi si era adombrato il ricorso all'art. 142 l. 633/41, ma questa proposta era parsa giustamente implausibile: cfr., per un resoconto della polemica, Sgroi, op. cit., 984) sia che si tratti di far rientrare il diritto di esposizione in quello di pubblicazione (come propugnato da App. Venezia 25 marzo 1955, e sua progenie) sia che si voglia arginare una tutela più soft basata su di un dato legislativo nuovo (come affermato dalla sentenza in rassegna).

Qui, però, s'intuisce un pericolo: quello, derivante dalla latitanza di un riferimento normativo specifico, di dare risposte sommarie alle esigenze di una materia delicatissima. In alcuni ordinamenti stranieri le maglie della legge sono più strette ed il diritto di esposizione è preso più da vicino in considerazione (come in Germania, dove l' *Ausstellungsrecht*, regolato dal § 18 dell'*UrRhG*, è appannaggio dell'autore o come in Francia, almeno secondo Greco e Vercellone, op. cit., 152, in nota, ove il diritto di esposizione dovrebbe rientrare nel diritto di *présentation publique* di cui all'art. 27

della loi 12 marzo 1957, sur la propriété littéraire et artistique; per una esauriente panoramica delle problematiche che ruotano attorno a questo settore della legge francese, cfr. Pardolesi, La «via francese» del diritto morale d'autore: acquisto di opera d'arte plastica da esporsi in luogo aperto al pubblico e «abus du droit» (nota a App. Parigi 10 luglio 1975 e a Trib. di grande istanza di Parigi 14 marzo 1974), in Foro it., 1977, IV, 323; la legge svizzera presenta invece una disposizione che consente, per gli esemplari di un'opera d'arte figurativa o fotografica, eseguiti e messi in circolazione lecitamente, l'esposizione pubblica anche senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, qualora quest'ultimo non possa essere consultato: v. art. 33 l. 7 dicembre 1922 e successive modificazioni; cfr., infine per una insolita ricognizione sul diritto di esposizione in Brasile, Chaves, op. cit., 426).

(2) L'altra faccia della sentenza riportata riguarda un profilo della fattispecie non affrontato da Pret. Verona 23 marzo 1987, più volte citata.

Con un'improvvisa sterzata, il tribunale riconosce la permanenza in capo agli eredi legittimati ad agire dopo la morte dell'autore, del diritto di riproduzione fotografica dell'opera dopo la cessione del corpus mechanicum. Per il distacco di un tale diritto dalla titolarità e dalla sfera di esercizio dell'autore (o dei suoi eredi), aggiunge il collegio giudicante, è necessaria un'espressa volontà di alienarlo singolarmente o unitamente agli altri diritti di utilizzazione economica dell'opera; e l'onere di provare un tale passaggio è a carico dell'alienatario.

Anche queste affermazioni, come le soluzioni apprestate alla problematica di cui alla prima massima, nascono nel segno di un preciso orientamento giurisprudenziale, di cui è dato conto in motivazione (l'unica pronuncia della Suprema corte è favorevole alla conservazione, da parte dell'autore, del diritto di riproduzione: v. sent. 31 luglio 1951, n. 2273, Foro it., 1952, I, 1061, con nota di Bologna; ma, in merito a questa sentenza, si vedano le critiche mosse da Sgroi, La riproduzione delle opere delle arti figurative, in Giust. civ., 1968, I, 1531; in senso conforme alla corte regolatrice, v. Pret. Roma 10 ottobre 1982, Foro it., Rep. 1983, voce Diritti d'autore, n. 34 e Dir. autore, 1983, 333; Pret. Milano 4 ottobre 1982, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 37 e Dir. autore, 1983, 41; cfr. anche Trib. Milano 22 maggio 1972, Foro it., Rep. 1972, voce cit., n. 38 e Dir. autore, 1972, 315, che si riferisce in generale alla necessità di uno specifico atto traslativo per il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico sull'opera creativa; in particolare, sulla lesività delle riproduzioni fotografiche, v. Trib. Venezia 19 gennaio 1960, Foro it., Rep. 1960, voce cit., n. 53 e Foro pad., 1960, I, 1196, con nota adesiva di Jarach; Democrazia e diritto, 1961, 165, con nota critica di Levi; Trib. Roma 16 maggio 1959, cit.; App. Venezia 25 marzo 1955, cit.; contra, Pret. Roma 16 gennaio 1968, Foro it., Rep. 1968, voce cit., n. 18 e Giust. civ., 1968, I, 1531, con nota di Sgroi, cit.; App. Roma 13 maggio 1961, cit.). Comunque, l'impronta di questo indirizzo giurisprudenziale è conformata ad un più sicuro appiglio normativo (v. art. 2581 c.c. e art. 13, 109 l. 633/41).

Il profilo più intrigante della questione è quello riguardante il catalogo di accompagnamento alla mostra all'interno del quale si trovano le riproduzioni fotografiche di cui si tratta. Quest'ultimo ha, in effetti, le potenzialità per divenire il «pomo della discordia» (una parte del contenzioso da ultimo citato verteva su fotografie contenute nel catalogo di turno) e per attirarsi gli strali del collegio giudicante, nel momento in cui, invece di servire da semplice bussola per i visitatori, si presenti come un vero e proprio trattato capace di essere commercializzato.

La mera idoneità di detto catalogo a divenire oggetto di sfruttamento economico è, perciò, sufficiente a prevalere sulle finalità di cui lo stesso sia portatore (in effetti, sembra che nella specie si sia andati oltre, e quest'ultimo assunto pare rinsaldato dalla triplice circostanza per cui alcuni cataloghi recavano un prezzo di copertina, erano stati effettivamente venduti e non era stata inibita all'editore la diffusione a scopo di lucro). In questo modo, il tribunale sembra aderire ad un'opinione dottrinale che ritiene lecito l'inserimento della riproduzione fotografica nel testo critico fin quando ci si muova sotto l'egida dell'art. 70 l. 633/41; al di là dei limiti da quest'ultimo stabiliti, perciò, si rientrerebbe nella concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, in quanto tale vietata (v., per questa proposta di applicazione analogica della norma ora citata, che riguarda altro settore del diritto d'autore, Sgroi, op. ult. cit., 1536).

L'affermazione di chiusura, secondo cui la riproduzione integrale dell'opera viola il diritto esclusivo a riprodurre nonostante le finalità culturali che eventualmente l'animino, è tratta da una pronuncia che riguarda ancora il campo dell'opera letteraria (cfr. Trib. Roma 23 maggio 1981, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 41 e Riv. dir. comm., 1983, II, 415).

Mette conto rilevare che tale passo della motivazione, anche se rispondente alle coordinate generali sull'argomento fornite dalla giurisprudenza (l'assetto della pronuncia in rassegna, in bilico tra la tutela del proprietario e quella dell'autore, sembra, peraltro, ereditato dall'ormai celebre App. Venezia 25 marzo 1955) e dalla dottrina maggioritaria non può non apparire in attrito con le affermazioni di chi appare più ossequioso verso le preoccupazioni che ispirano il primo dictum (si vedano in proposito – id est sulla possibilità che le riproduzioni fotografiche di piccole dimensioni o di qualità tale da non rendere giustizia all'opera pittorica originale non siano coincidenti con la previsione normativa che fa riferimento alle copie – i dubbi avanzati da App. Roma 13 maggio 1961, cit., e, in dottrina, Ravà, in Foro it., 1955, I, 717, cit., e Levi, id., 1960, I, 173, cit.; contra Sgroi, op. ult. cit., 1535).

Ma vi è di più. In motivazione si aderisce apertis et claris verbis ad un'interpretazione estensiva dell'utilizzazione economica dell'opera, attraverso la quale passa la tutela del diritto di riproduzione (la polemica è con App. Roma 13 maggio 1961, cit.; sulla finalità di lucro quale criterio generale per stabilire la liceità delle fotografie, v. le critiche mosse da Sgroi, op. ult. cit.). Qui il tribunale è dovuto ricorrere ad un certo sforzo interpretativo: un'operazione, anche questa, che marcia in senso inverso all'apparato concettuale che fungeva da sostegno (se pur tra le righe) al diritto di esposizione. [R. Caso].

Copyright by Roberto Caso

Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](#)